



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

PROVINCIA DI ROMA

POLIZIA LOCALE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO E
L'ADDESTRAMENTO ALLE ARMI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**

CAPO I

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art.1

Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'armamento del Corpo di Polizia Locale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per la difesa personale, agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., è una pistola a funzionamento semiautomatico di Cal. 9 del tipo Beretta.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Locale equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto. Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo così come indicato dalla normativa vigente

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4

Servizi svolti con le armi

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla Legge e dai regolamenti, sono svolti dagli addetti al corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.

Sono pure prestati in armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'Art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

Art. 5

Assegnazione dell'arma

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con provvedimento

del Sindaco comunicato al Prefetto di Roma per un periodo indefinito e decade al momento della perdita della qualifica di Agente di P.S. e/o per revoca da parte del Sindaco con atto motivato. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con se.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 6 **Controlli**

Il Comandante o il consegnatario dell'armeria, effettueranno, senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. Il Sindaco o l'Assessore delegato, unitamente al Comandante, dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Art. 7 **Modalità di porto dell'arma.**

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme appesa al cinturone, con caricatore pieno innestato senza colpo in canna, il cane disarmato e la sicura non inserita.

Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto solo in servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto ai servizi di Polizia Locale è autorizzato a prestare, se autorizzato, servizio in abiti borghesi con l'arma in dotazione.

Il porto d'arma fuori dall'orario di servizio in ambito comunale deve essere autorizzato con provvedimento del Sindaco.

Il Comandante e gli ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 8 **Svolgimento di collegamento e di rappresentanza**

I servizi di collegamento e di rappresentanza e scorta, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio anche fuori Comune, il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9 **Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco comunica al Prefetto di Roma ed a

quello territorialmente competente, per il luogo in cui li servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'Art. 5, nel registro di cui al successivo Art. 12.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Roma.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 10.

Art. 11

Doveri dell'assegnatario

L'addetto al servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) Fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S. all'ufficio locale di P. di S.
- c) Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne le munizioni e la pulizia, avendo cura di smontarla almeno in due parti.
- d) Segnalare immediatamente al Comandante, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni.
- e) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi.
- f) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo Art. 15.
- g) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, all'ufficio locale di P. di S. o in mancanza al Comando Carabinieri.

Art. 12

Custodia delle armi

L'autorità della P. di S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18.4.1975, n. 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabile per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 13

Consegnatari delle armi

Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal locale ufficio di P.S.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati sul registro.

Art. 14 **Sostituzione delle munizioni**

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti del corpo devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Art. 15 **Doveri del consegnatario delle armi**

Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:

- a) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- b) la tenuta dei registri e della documentazione;
- c) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Egli collabora con il Comandante per la disciplina delle operazioni relative alle armi, per la organizzazione e la esecuzione dei controlli e dei servizi sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 16 **Addestramento al tiro**

Gli addetti al corpo, in possesso della qualità di agenti di P.S. prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, coordinato dal Corpo di Polizia Locale, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Al fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al corpo in possesso della qualità di Agenti di P.S., al tiro a segno nazionale, ai sensi dell'Art. 1 della Legge 28.5.1981, n. 286.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Comandante del Servizio, di disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

E' facoltà degli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tal caso, a proprie spese.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 **Norme integrative**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, della Legge 18.4.1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 18 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento diventa esecutivo al momento della sua approvazione ed integra il Regolamento di Polizia Municipale approvato.